



COMUNE DI VALDAONE
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 125

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
CONSEQUENTE AL 4° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025_URGENTE.

La Giunta Comunale

L'anno duemilaventitré il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 13:00 la Giunta Comunale si è riunita attraverso videoconferenza, come previsto dal Regolamento Interno del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare nr. 03 dd. 15.02.2021.

Nominativo	Ruolo	Pres.	Ass.	Note
PELLIZZARI KETTY	Sindaco	Si		
BUGNA ALBERTO	Vicesindaco	Si		
CORRADI JURI	Assessore		Si	GIUSTIFICATO
FILOSI RICCARDO	Assessore	Si		
MAZZACCHI CARLO	Assessore	Si		

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Lara Fioroni .

Il Sindaco Pellizzari Ketty, constatato legale il numero degli intervenuti alla seduta, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 23.02.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati,
- con propria delibera n. 29 dd. 10.03.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2023-2025.

Richiamato:

- il comma 5quinqies dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale “Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo”,
- il comma 9 dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale “Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.”,
- il comma 5bis lettera d) dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- L'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la Giunta Comunale deliberi il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Il P.E.G. è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre ne viene auspicata l'adozione, anche in forma semplificata, per i restanti Comuni.

Richiamato il primo comma dell'art. 89 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. nel quale è previsto che, sulla base del documento programmatico deliberato dal Consiglio comunale, l'organo esecutivo del Comune fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Richiamato inoltre l'articolo 126, comma 1 del C.E.L., il quale attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della Giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai Comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

Verificato che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti) si rende necessario integrare/modificare le premesse di carattere generale nella parte relativa all'aggiudicazione di servizi/forniture/lavori e di stipula dei contratti oltre che la parte delle competenze del Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici Edilizia Privata oltre a modifiche organizzative, del PEG 2023-2025 approvato con deliberazione n. 29 dd. 10.03.2023.

Verificato che, a seguito della 4^ Variazione al bilancio di previsione 2023-2025_urgente, deliberata con proprio provvedimento n. 123 di data odierna immediatamente esecutiva, si rende inoltre necessario variare le previsioni di spesa/entrata previste nella parte finanziaria del PEG.

Visti i prospetti allegati alla presente variazione della parte finanziaria per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che non necessita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa, in quanto dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.12.2018, e ss.mm..

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2023 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e nota integrativa;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 dd. 10.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 29.06.2023 con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione per gli anni 2023-2024-2025.

Visto il decreto sindacale n. 48 di data 13.03.2023 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e visto il decreto sindacale n. 49 di data 13.03.2023 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto il decreto sindacale n. 63 di data 11.09.2023 di nomina da parte del Sindaco del Responsabile del Servizio Segreteria dal 01.09.2023 al 30.09.2023, che integrava anche il decreto sindacale n. 49 dd. 13.03.2023, di delega ai responsabili dei servizi, ai sensi del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018 n.2.

Con unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, le modifiche al il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025, come di seguito evidenziate:

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) vigente	Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) modificato
<p>PREMESSE DI CARATTERE GENERALE</p> <p>3. Si evidenzia che spetta a ciascun Responsabile di spesa l'individuazione e gli adempimenti necessari ai fini della conclusione del procedimento (ivi comprese le richieste quali DURC, CIG, SICOPAT, ecc....).</p>	<p>PREMESSE DI CARATTERE GENERALE</p> <p>3. Si evidenzia che spetta a ciascun Responsabile di spesa l'individuazione e gli adempimenti necessari ai fini della conclusione del procedimento (ivi comprese le richieste quali DURC, CIG, SICOPAT, ecc....). Si precisa in merito che ai sensi del D. Lgs. 36/2023, per procedere all'aggiudicazione di servizi/forniture/lavori è sempre necessario richiedere Visura camerale, casellario A.N.A.C. delle annotazioni riservate e</p>

<p>12.MODALITA' DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI: il procedimento di affido di lavori, forniture e servizi rientra nella competenza dei responsabili dei servizi, a cui sono attribuiti gli atti di natura tecnico-gestionale ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 40.000,00 scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in modalità elettronica (con esclusione dell'affidamento di incarichi professionali ove è sempre richiesta la scrittura privata con sottoscrizione digitale), • fino ad € 100.000,00 scrittura privata con sottoscrizione digitale tra il responsabile di settore ed il terzo contraente, • oltre € 100.000,00 scrittura privata autenticata o forma pubblica amministrativa a rogito del segretario generale in forma digitale, con sottoscrizione tra il responsabile di settore ed il terzo contraente. 	<p>D.U.R.C. dell'azienda aggiudicataria; per appalti superiori a 5.000,00 euro e fino a 40.000,00 le verifiche aggiuntive (ossia Carichi pendenti presso Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale persone fisiche, carichi pendenti persone fisiche presso Tribunale, rispetto normativa disabili presso Agenzia del Lavoro, certificazione non assoggettamento a misure di sicurezza o preventive personali presso Tribunale, anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato presso Tribunale) vengono svolte a campione (3% delle aggiudicazioni). Le citate verifiche aggiuntive sono invece obbligatorie per affidi di importi sopra 40.000,00 fino a 150.000,00 euro. Per importi superiori a 150.000,00 euro si aggiunge sempre il controllo Antimafia. Infine in fase di S.A.L per contabilità finale lavori va richiesta anche la verifica della Dichiarazione di Correttezza Retributiva. Gli importi sopra individuati sono da intendersi al netto dell'IVA.</p> <p>12. MODALITA' DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI: il procedimento di affido di lavori, forniture e servizi rientra nella competenza dei responsabili dei servizi, a cui sono attribuiti gli atti di natura tecnico-gestionale ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 40.000,00 Iva esclusa scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in modalità elettronica (con esclusione dell'affidamento di incarichi professionali ove è sempre richiesta la scrittura privata con sottoscrizione digitale), • fino ad € 200.000,00 IVA esclusa scrittura privata con sottoscrizione digitale tra il responsabile di settore ed il terzo contraente, • oltre € 200.000,00 Iva esclusa scrittura privata autenticata o forma pubblica amministrativa a rogito del segretario generale in forma digitale, con sottoscrizione tra il responsabile di settore ed il terzo contraente.
<p>SERVIZIO TECNICO: UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA</p> <p>Rimangono di competenza della <i>Giunta Comunale</i> l'affidamento di incarichi professionali e collaborazioni esterne, sopra l'importo di 48.500,00, l'indizione del concorso di idee, l'approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche e delle relative varianti nei casi previsti dalla legge, nonché le perizie per i lavori di somma urgenza, la nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice.</p>	<p>SERVIZIO TECNICO: UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA</p> <p>Rimangono di competenza della <i>Giunta Comunale</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'affidamento di incarichi professionali e collaborazioni esterne, sopra l'importo di 40.000,00 Euro; - l'indizione del concorso di idee; - l'approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00 Euro (quelle di importo inferiore

<p>In caso di assenza per congedo o malattia del Funzionario Responsabile le sue funzioni sono temporaneamente attribuite alla dipendente alla dipendente Baldracchi Daniela, nei limiti previsti dal vigente CCPL. Qualora l'assenza si prolunghi per esigenze straordinarie o qualora venga a mancare la copertura del posto il Sindaco provvederà ad individuare il nuovo Funzionario Responsabile tramite apposito ordine di servizio.</p>	<p>rimangono di Competenza del Responsabile Servizio Tecnico ufficio lavori pubblici ed edilizia privata) e delle relative varianti nei casi previsti dalla legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dei lavori di somma urgenza; - la nomina del collaudatore amministrativo o della commissione collaudatrice; - la nomina della commissione tecnica in caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione di discrezionalità. <p>In caso di assenza per congedo o malattia del Funzionario Responsabile le sue funzioni sono temporaneamente attribuite alla dipendente Baldracchi Daniela, nei limiti previsti dal vigente CCPL, ovvero, in caso di assenza di quest'ultima, le funzioni saranno attribuite al dipendente Paolo Monfredini. Qualora l'assenza si prolunghi per esigenze straordinarie o qualora venga a mancare la copertura del posto il Sindaco provvederà ad individuare il nuovo Funzionario Responsabile tramite apposito ordine di servizio.</p>
--	--

2. DI APPROVARE, a seguito della 4^ Variazione al bilancio di previsione 2023-2025_urgente, deliberata con proprio provvedimento n. 123 di data odierna immediatamente esecutiva, la conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2023-2025, così come riportata nei prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, come previsto dall'art. 175 comma 9 del D.Lgs. 267/2000.
3. DI TRASMETTERE il presente atto ai responsabili dei servizi per gli adempimenti di competenza.
4. DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.
5. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione e all'unanimità, *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, data l'urgenza utilizzare le nuove risorse finanziarie.
7. DI COMUNICARE il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. DI DARE EVIDENZA, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta Comunale ex articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.

Il Segretario comunale dott.ssa Lara Fioroni
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Sindaco Pellizzari Ketty
FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.